



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.2.2024
C(2024) 896 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 22.2.2024

**che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio
specificando i criteri per la designazione dei fornitori terzi di servizi TIC come critici
per le entità finanziarie**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (regolamento sulla resilienza operativa digitale - nel seguito il "regolamento DORA") è stato pubblicato il 27 dicembre 2022 ed è entrato in vigore il 17 gennaio 2023¹. Il regolamento istituisce un quadro giuridico completo incentrato su diverse componenti fondamentali della resilienza operativa digitale delle entità finanziarie. Il regolamento DORA migliora la gestione complessiva dei rischi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), istituisce norme sui test relativi ai sistemi di TIC e aumenta la consapevolezza delle autorità di vigilanza finanziaria in merito ai rischi informatici grazie a un regime di segnalazione degli incidenti armonizzato a livello dell'UE.

Per far fronte ai potenziali rischi sistemici e di concentrazione associati alla dipendenza dei settori finanziari da un numero limitato di fornitori terzi di servizi TIC, il regolamento istituisce un quadro di sorveglianza dell'UE per i fornitori terzi ritenuti critici. In qualità di autorità di sorveglianza capofila, ciascuna delle tre autorità europee di vigilanza (AEV) avrà il potere di monitorare su scala paneuropea l'attività dei fornitori terzi critici di servizi TIC per quanto riguarda i servizi che questi ultimi prestano al settore finanziario. In particolare, il regolamento DORA conferisce alle AEV la competenza esclusiva di designare come critico un fornitore terzo di servizi TIC e attribuisce alle autorità di sorveglianza capofila una serie di compiti e poteri finalizzati a sorvegliare le attività dei fornitori terzi critici di servizi TIC.

L'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento DORA conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per specificare ulteriormente i criteri per designare come critico un fornitore terzo di servizi TIC. Più specificamente, i criteri di designazione devono essere ulteriormente specificati in relazione a quanto segue:

- i) l'impatto sistemico che un guasto o un'indisponibilità operativa presso un fornitore terzo di servizi TIC potrebbe esercitare sulle entità finanziarie cui fornisce servizi TIC;
- ii) il carattere sistemico o l'importanza tenendo conto del numero di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o di altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) che dipendono dal fornitore terzo di servizi TIC;
- iii) la criticità o l'importanza delle funzioni supportate dai servizi TIC prestati dal fornitore terzo di servizi TIC; e
- iv) il grado di sostituibilità del fornitore terzo di servizi TIC tenendo conto del numero di fornitori terzi di servizi TIC attivi su un mercato specifico, nonché dei costi della migrazione di dati e di carichi di lavoro relativi alle TIC ad altri fornitori terzi di servizi TIC.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Aspetti procedurali

¹ GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1.

Il 21 dicembre 2022 la Commissione ha chiesto la consulenza tecnica delle AEV in merito a un atto delegato della Commissione volto a specificare ulteriormente i criteri che tali autorità devono prendere in considerazione nel valutare la natura critica dei fornitori terzi di servizi TIC e in merito alla determinazione dell'importo delle commissioni e alle relative modalità di pagamento da parte dei fornitori terzi critici di servizi TIC.

Dal 26 maggio al 23 giugno 2023 le AEV hanno tenuto una consultazione pubblica sul progetto di consulenza tecnica², ricevendo 41 risposte. Le AEV hanno poi trasmesso la consulenza tecnica alla Commissione il 29 settembre 2023.

Il 29 settembre 2023 la Commissione ha consultato il gruppo di esperti sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni (CEGBPI) in merito al contenuto del presente atto delegato. Il CEGBPI ha sostenuto l'impostazione della Commissione riguardo all'atto delegato in relazione ai criteri per designare un fornitore terzo di servizi TIC come critico; solo gli esperti di alcuni Stati membri hanno presentato osservazioni sul contenuto dell'atto. In particolare, i rappresentanti del CEGBPI hanno raccomandato di rispettare, per quanto possibile, la formulazione utilizzata dalle AEV nella loro consulenza tecnica.

Posizione dei portatori di interessi

A seguito delle predette consultazioni e di contributi ad hoc, la Commissione ha ricevuto un'ampia gamma di opinioni sul contenuto dell'atto delegato, riguardanti principalmente l'approccio in due fasi proposto dalle AEV e i vari sottocriteri di ciascun criterio di criticità: l'impatto sulla fornitura di servizi finanziari, l'importanza delle entità finanziarie, le funzioni essenziali o importanti e il grado di sostituibilità.

Approccio in due fasi e osservazioni generali

Diversi portatori di interessi si sono espressi generalmente a favore dell'approccio in due fasi proposto dalle AEV. Alcuni partecipanti hanno suggerito l'applicazione cumulativa dei criteri di designazione, mentre altri hanno proposto che ciascun criterio sia applicato in modo sequenziale durante il processo di valutazione. Nel corso della consultazione pubblica i portatori di interessi hanno anche chiesto ulteriori chiarimenti o orientamenti sulla definizione di "servizi TIC" e hanno suggerito di elaborare una tassonomia a riguardo.

I portatori di interessi hanno ampiamente sostenuto l'idea di dare maggior rilievo ai servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie per i vari sottocriteri e di mantenere questi ultimi semplici e senza sovrapposizioni.

Per quanto riguarda il tempo minimo di permanenza (durata del ciclo di vita) nell'elenco dei fornitori terzi critici di servizi TIC, i portatori di interessi si sono espressi a favore dell'obiettivo di mantenere l'elenco stabile nel tempo per gestire gli effetti soglia.

Impatto sulla fornitura di servizi finanziari

Nelle risposte alla consultazione pubblica delle AEV, diversi partecipanti hanno ritenuto piuttosto basse le soglie proposte (ad esempio pari al 10 %), le quali rischierebbero di comportare la designazione di un gran numero di fornitori terzi di servizi TIC come critici. Altri partecipanti hanno proposto un approccio di applicazione graduale delle soglie indicative: le soglie sarebbero inizialmente collocate a un livello superiore per permettere la sorveglianza dei maggiori fornitori terzi critici di servizi TIC e, successivamente, si potrebbe prendere in considerazione il ricorso a soglie più basse.

² https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-09/Joint-ESAs_response_to_the_Call_for_advice_on_the_designation_criteria_and_fees_for_the_DORA_oversight_framework_final.pdf.

Sempre secondo i portatori di interessi non si dovrebbe considerare in modo isolato il parametro del numero totale di entità finanziarie, ma si potrebbe tenere conto di altri aspetti quali i totali di bilancio, la penetrazione del mercato, il volume di clienti o criteri commerciali analoghi. Inoltre alcuni partecipanti hanno espresso preoccupazione in merito all'applicazione delle "attività totali" come parametro uniforme di valutazione nell'UE e hanno suggerito parametri alternativi quali le attività gestite, i premi lordi contabilizzati, ecc.

Importanza delle entità finanziarie

I partecipanti alla consultazione pubblica delle AEV hanno affermato che se da un lato i sottocriteri proposti si riferiscono a entità finanziarie che utilizzano attivamente i servizi TIC di fornitori terzi, dall'altro la definizione o la misurazione di tale uso è poco chiara.

I portatori di interessi hanno inoltre sottolineato che gli elenchi di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e di altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) si riferiscono unicamente ad enti creditizi, lasciando pertanto fuori altri tipi di entità finanziarie. Per evitare che le autorità competenti che designano le entità finanziarie come "sistemiche" godano di una discrezionalità eccessiva e di introdurre condizioni di disparità nel mercato dell'UE, diversi partecipanti hanno chiesto norme di designazione più chiare.

Per quanto riguarda i sottocriteri relativi al grado di interdipendenza tecnologica, diversi portatori di interessi hanno rilevato l'estrema difficoltà nell'ottenere dati concreti e rappresentativi per misurare tali sottocriteri nel settore finanziario dell'UE.

Funzioni essenziali o importanti

La proposta di un approccio volto a dare maggior rilievo ai servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie ha ricevuto ampio consenso; in particolare, i portatori di interessi hanno convenuto di concentrare l'attenzione su tale aspetto nella fase 1 della valutazione. Molti partecipanti hanno suggerito di definire i termini "tassonomia dei servizi TIC" e "livello di criticità" facendo leva sui lavori compiuti o in corso di diversi organismi di regolamentazione/normazione. Altri si sono mostrati più cauti nell'istituire una "tassonomia dei servizi TIC", in quanto un servizio può essere critico o una regione può essere critica per una determinata entità finanziaria, in base alle modalità di utilizzo di una funzione per quel servizio o quella regione, ma non per altre entità finanziarie.

I portatori di interessi hanno inoltre rilevato che le soglie proposte (ad esempio del 10 %) sono troppo basse e hanno chiesto maggiore chiarezza sulla definizione di "funzioni essenziali o importanti". Alcuni hanno persino raccomandato di utilizzare un elenco predefinito di funzioni essenziali o di procedere alla valutazione delle stesse a seguito di un'analisi dell'impatto sulle attività aziendali e secondo un approccio basato sul rischio.

Grado di sostituibilità

Diversi partecipanti alla consultazione pubblica delle AEV hanno concordato con i sottocriteri proposti, ma ne hanno rilevato l'elevato livello di complessità. Alcuni hanno proposto che il grado di sostituibilità sia misurato in base alla concentrazione del mercato e alla portabilità dei dati. Hanno suggerito di valutare la concentrazione in funzione della quota di mercato di un fornitore terzo di servizi TIC, e di considerare la portabilità come critica se la migrazione è impossibile o richiede tempi considerevoli (ad esempio più di 12 mesi) e costi significativi per passare a un fornitore terzo di servizi TIC alternativo (ad esempio, almeno il 5 % delle spese totali per l'informatica previste dall'entità finanziaria).

Diversi partecipanti hanno sostenuto il sottocriterio relativo alla quota di mercato dei fornitori terzi che prestano direttamente o indirettamente servizi TIC alle entità finanziarie. Tuttavia alcuni portatori di interessi hanno sollevato obiezioni, in quanto ritengono sia estremamente

complesso e gravoso raccogliere dati comparabili e rappresentativi per questo sottocriterio (ad esempio i fornitori che offrono un'ampia gamma di servizi possono detenere una quota di mercato significativa in un determinato settore, ma quelli che prestano un solo servizio specifico possono avere comunque una posizione dominante nel settore).

L'atto delegato è stato pubblicato sul portale "Di' la tua" e sottoposto a una consultazione pubblica di quattro settimane tenutasi fra il 16 novembre e il 14 dicembre 2023, in linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Sono pervenuti venti contributi. In particolare, alcune imprese e relative associazioni, ritenendo i criteri di criticità troppo poco stringenti e non sufficientemente focalizzati sulle dimensioni e sulla natura dei fornitori di servizi TIC, hanno proposto di applicarli in modo più restrittivo; altre hanno espresso il timore che la valutazione nella fase 2 fosse di portata più ampia rispetto a quella della fase 1, mentre in generale molte imprese hanno chiesto l'inserimento esplicito nell'atto di obblighi procedurali, quali l'obbligo di motivare le decisioni, quello di mantenere riservati i dati ricevuti da fornitori terzi, ecc.

La Commissione ha tenuto pienamente conto di tutti i riscontri ricevuti, compresa la consulenza tecnica fornita dalle AEV, le risposte alla consultazione pubblica tenuta da tali autorità, il riscontro ricevuto dal CEGBPI e l'insieme dei contributi forniti alla Commissione dai portatori di interessi. Su tale base, a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento DORA, la Commissione adotta il presente atto delegato per specificare ulteriormente i criteri per designare un fornitore terzo di servizi TIC come critico. Il presente atto delegato è in linea con la consulenza tecnica ricevuta dalle AEV.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 specifica l'approccio di valutazione che le AEV devono utilizzare nell'applicare i vari sottocriteri.

L'articolo 2 specifica i sottocriteri e le rispettive formule e soglie per il criterio di valutazione dell'impatto sistemico del fornitore terzo di servizi TIC, in relazione alle due fasi individuate.

L'articolo 3 specifica i sottocriteri e le rispettive formule e soglie per il criterio di valutazione del carattere sistemico e dell'importanza dei servizi TIC forniti alle entità finanziarie, in relazione alle due fasi individuate.

L'articolo 4 specifica i sottocriteri e le rispettive formule e soglie per il criterio di valutazione della criticità o dell'importanza delle funzioni, in relazione alla fase 2 individuata.

L'articolo 5 specifica i sottocriteri e le rispettive formule e soglie per il criterio di valutazione del grado di sostituibilità, in relazione alle due fasi individuate.

L'articolo 6 specifica le fonti di informazione che le AEV devono utilizzare ai fini della valutazione della criticità.

L'articolo 7 specifica l'entrata in vigore e applicazione del presente atto.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 22.2.2024

che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per la designazione dei fornitori terzi di servizi TIC come critici per le entità finanziarie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011³, in particolare l'articolo 31, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Per valutare se un fornitore terzo di servizi TIC sia critico per le entità finanziarie, e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554, le autorità europee di vigilanza (AEV) dovrebbero utilizzare sottocriteri nel quadro di un approccio di valutazione in due fasi. Considerando l'elevato numero di servizi TIC come pure la diversità e il numero di enti finanziari che utilizzano tali servizi, è opportuno adottare tale approccio in due fasi per filtrare la popolazione di fornitori terzi di servizi TIC e individuare quelli più critici. I sottocriteri quantitativi da considerare nell'ambito della prima fase della valutazione sono necessari per effettuare una prima selezione della popolazione di fornitori terzi di servizi TIC; tale popolazione dovrebbe in seguito essere sottoposta ad un'ulteriore analisi approfondita in funzione dei sottocriteri qualitativi da considerare nell'ambito della seconda fase della valutazione.
- (2) La misura in cui un servizio TIC prestato da un fornitore terzo di servizi TIC supporta funzioni essenziali o importanti dell'entità finanziaria è considerata un elemento cruciale della valutazione generale della criticità. È pertanto opportuno che l'importanza delle attività delle entità finanziarie supportate dai servizi TIC sia integrata in tutti i sottocriteri considerati nell'ambito della prima fase. Di conseguenza la prima fase della valutazione non dovrebbe prevedere una valutazione quantitativa distinta in relazione alla criticità delle funzioni delle entità finanziarie. È invece opportuno che le AEV considerino la criticità e l'importanza delle funzioni delle entità finanziarie supportate dai servizi TIC nell'ambito della seconda fase, qualitativa, della valutazione.
- (3) La valutazione dovrebbe essere effettuata per singolo fornitore terzo di servizi TIC o, se del caso, per gruppo di fornitori terzi di servizi TIC se il fornitore terzo appartiene a un gruppo ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2554.

³ GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj>.

Ai fini di una valutazione globale del potenziale impatto sistemico sul settore finanziario dell'Unione, è opportuno assoggettare alla valutazione delle AEV anche i subappaltatori di TIC di fornitori terzi e, se del caso, designarli come fornitori terzi critici di servizi TIC.

- (4) Onde determinare l'impatto sistemico del fornitore terzo di servizi TIC sulla stabilità, la continuità o la qualità della fornitura di servizi finanziari, è estremamente importante sviluppare una visione chiara della portata e della natura dell'impatto sistemico che una disfunzione operativa su vasta scala di detto fornitore terzo eserciterebbe sulle entità finanziarie — le quali dipendono dai servizi forniti dal fornitore terzo di servizi TIC — e sul sistema finanziario. È pertanto opportuno che all'interno di una determinata categoria di entità finanziarie si considerino quelle che utilizzano gli stessi servizi TIC come pure il valore delle loro attività per valutare se sia pertinente designare come critico il fornitore terzo che offre tali servizi. Onde determinare l'impatto sistemico dei fornitori terzi di servizi TIC sull'attività delle entità finanziarie, è altresì opportuno valutare qualitativamente l'importanza sistemica e l'interconnessione di detti fornitori come pure l'importanza che i servizi TIC da essi prestati rivestono per i servizi finanziari forniti dalle entità finanziarie, tenendo conto della stabilità e della continuità di tali servizi.
- (5) Per determinare il carattere sistemico e l'importanza delle entità finanziarie che dipendono dai servizi TIC, è necessario tenere conto della natura di tali entità. Qualora entità finanziarie classificate come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o come altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) o ancora identificate come "sistemiche" dipendano dagli stessi servizi TIC per supportare le loro funzioni essenziali o importanti, è auspicabile valutare se il fornitore terzo che presta i servizi TIC debba essere considerato critico per il settore finanziario dell'Unione. È opportuno valutare anche l'interconnessione tra le entità finanziarie all'interno del settore finanziario dell'Unione che dipendono dai servizi TIC prestati dallo stesso fornitore terzo, al fine di determinare la dipendenza di tali entità da detto fornitore.
- (6) Nel valutare i servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie è opportuno tenere conto della tipologia e della natura critica di tali servizi, elementi necessari affinché le entità finanziarie possano svolgere le proprie attività senza perturbazioni.
- (7) Onde determinare il grado di sostituibilità del fornitore terzo di servizi TIC, è necessario che le AEV, nel quadro della loro valutazione, tengano conto del numero di fornitori terzi di servizi TIC attivi su un mercato specifico, dell'esistenza di soluzioni alternative per lo stesso servizio TIC, nonché dei costi della migrazione di dati e di carichi di lavoro relativi alle TIC ad altri fornitori terzi di servizi TIC.
- (8) Per assicurare la solidità del processo di valutazione, nel determinare se i fornitori terzi di servizi TIC debbano essere designati come critici è importante che le AEV si basino sui dati dei registri di informazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2554 e su qualsiasi altra informazione prontamente disponibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Approccio di valutazione

1. Nel considerare i criteri di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554 per designare un fornitore terzo di servizi TIC che è critico per le entità finanziarie, le autorità europee di vigilanza (AEV) applicano l'approccio seguente:
 - (a) nella prima fase le AEV valutano se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa tutti i sottocriteri della "fase 1" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1;
 - (b) nella seconda fase, per i fornitori terzi di servizi TIC che soddisfano tutti i sottocriteri della "fase 1" di cui alla lettera a), le AEV effettuano la valutazione in funzione dei sottocriteri della "fase 2" di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 5.

In deroga al primo comma, per la valutazione del criterio di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2554, la prima fase corrisponde alla valutazione da effettuare per i criteri di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettere a), b) e d), del medesimo regolamento.
2. Una volta trascorso il termine per presentare la dichiarazione motivata di cui all'articolo 31, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2022/2554, le AEV, tramite il comitato congiunto e su raccomandazione del forum di sorveglianza, designano un fornitore terzo di servizi TIC come critico per le entità finanziarie se questo soddisfa tutti i sottocriteri della "fase 1" di cui al paragrafo 1, lettera a), e a seguito dell'esito positivo della valutazione effettuata in relazione ai sottocriteri della "fase 2" di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 2
Impatto sistemico dei fornitori terzi di servizi TIC sulla stabilità, la continuità o la qualità della fornitura di servizi finanziari

1. Nel considerare il criterio di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554, le AEV valutano se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i seguenti sottocriteri della "fase 1":
 - (a) sottocriterio 1.1: rispetto al numero di entità finanziarie, ripartite per le categorie di entità finanziarie elencate all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, la quota di entità finanziarie che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti;
 - (b) sottocriterio 1.2: rispetto al valore totale delle attività delle entità finanziarie, ripartite per le categorie di entità finanziarie elencate all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, la quota rappresentata dal valore totale delle attività delle entità finanziarie che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie.
2. Il sottocriterio 1.1 di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato come segue:

numero delle entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie
 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554,
 che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC
 che supportano funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie

numero totale delle entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie
 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554

3. Il sottocriterio 1.2 di cui al paragrafo 1, lettera b), è calcolato come segue:

valore totale delle attività delle entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie
 elencate all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554,
 che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC
 che supportano funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie

valore totale delle attività di tutte le entità finanziarie dell'UE della stessa categoria
 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554

4. Si considera che un fornitore terzo di servizi TIC abbia soddisfatto i sottocriteri della "fase 1" di cui al paragrafo 1 se entrambe le quote calcolate conformemente ai paragrafi 2 e 3 rappresentano almeno il 10 % del numero totale per almeno una categoria di entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554.
5. Nel considerare il criterio di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 e se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i sottocriteri della "fase 1" di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le AEV effettuano la valutazione in funzione dei seguenti sottocriteri della "fase 2":
- (a) sottocriterio 1.3: l'intensità dell'impatto che l'interruzione dei servizi TIC prestati dal fornitore terzo di servizi TIC esercita sull'attività e sulle operazioni delle entità finanziarie individuate nei sottocriteri della "fase 1" di cui al paragrafo 1 del presente articolo e il numero di entità finanziarie interessate;
 - (b) sottocriterio 1.4: la dipendenza del fornitore terzo critico di servizi TIC dagli stessi subappaltatori che forniscono servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie.

Articolo 3

Carattere sistemico e importanza dei servizi TIC forniti alle entità finanziarie

1. Nel considerare il criterio di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2554, le AEV valutano se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i seguenti sottocriteri della "fase 1":
- (a) sottocriterio 2.1: numero di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e di altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) che sono enti creditizi che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti;
 - (b) sottocriterio 2.2: numero di entità finanziarie diverse dagli enti creditizi, dai G-SII e dagli O-SII di cui alla precedente lettera a), identificate come sistemiche dalle autorità competenti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554 e che ricevono dallo stesso fornitore terzo servizi TIC che supportano funzioni essenziali o importanti.

2. Si considera che un fornitore terzo di servizi TIC abbia soddisfatto il sottocriterio di cui al paragrafo 1, lettera a), se i servizi TIC che fornisce sono utilizzati almeno da:
 - (a) un G-SII; o
 - (b) almeno tre O-SII; o
 - (c) almeno un O-SII con un punteggio per gli O-SII superiore a 3 000 calcolato conformemente all'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE⁴.
3. Si considera che un fornitore terzo di servizi TIC abbia soddisfatto il sottocriterio di cui al paragrafo 1, lettera b), se i servizi TIC che fornisce sono utilizzati almeno da:
 - (a) un'entità finanziaria che è un'entità finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), h), i) o j), del regolamento (UE) 2022/2554 e che è identificata come "sistemica" dalle autorità competenti; o
 - (b) almeno tre entità finanziarie, diverse dagli enti creditizi e dalle entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), h), i) o j), del regolamento (UE) 2022/2554 e che sono identificate come "sistemiche" dalle autorità competenti.
4. Nel considerare il criterio di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2554 e se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i sottocriteri della "fase 1" di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le AEV effettuano la valutazione in funzione del seguente sottocriterio della "fase 2":
 - sottocriterio 2.3: sono interdipendenti i G-SII o gli O-SII e le altre entità finanziarie rientranti nella valutazione in funzione dei sottocriteri della "fase 1" di cui al paragrafo 1 del presente articolo che dipendono da un servizio TIC prestato dallo stesso fornitore terzo di servizi TIC, anche laddove tali G-SII o O-SII prestino servizi finanziari infrastrutturali ad altre entità finanziarie.

Articolo 4

Criticità o importanza delle funzioni

1. Nel considerare il criterio di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2554, le AEV effettuano la valutazione in funzione del seguente sottocriterio della "fase 2":
 - sottocriterio 3.1: il servizio TIC prestato in ultima analisi dallo stesso fornitore terzo di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie è di natura critica per l'attività di dette entità.

Articolo 5

Grado di sostituibilità

1. Nel considerare il criterio di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2554, le AEV valutano se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i seguenti sottocriteri della "fase 1":

⁴ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

- (a) sottocriterio 4.1: rispetto al numero totale di entità finanziarie, ripartite per le categorie di entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, la quota di entità finanziarie per le quali non è disponibile alcun fornitore terzo di servizi TIC alternativo dotato della capacità necessaria per fornire gli stessi servizi TIC a supporto delle funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie di quelli prestati dal pertinente fornitore terzo di servizi TIC;
 - (b) sottocriterio 4.2: rispetto al numero totale di entità finanziarie, ripartite per le categorie di entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, la quota di entità finanziarie per le quali è estremamente difficile migrare a un altro fornitore terzo il servizio TIC che è prestato dal pertinente fornitore terzo di servizi TIC e che supporta le funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie.
2. Il sottocriterio 4.1 di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato come segue:

$$\frac{\text{numero delle entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, per le quali non è disponibile alcun fornitore terzo di servizi TIC alternativo dotato della capacità necessaria per fornire gli stessi servizi TIC a supporto delle funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie di quelli prestati dal pertinente fornitore terzo di servizi TIC}}{\text{numero totale delle entità finanziarie di tale categoria di entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554}}$$
3. Il sottocriterio 4.2 di cui al paragrafo 1, lettera b), è calcolato come segue:

$$\frac{\text{numero delle entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, per le quali è estremamente difficile migrare a un altro fornitore terzo o reintegrare il servizio TIC che è prestato dal pertinente fornitore terzo di servizi TIC e che supporta le funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie}}{\text{numero totale delle entità finanziarie dell'UE di tale categoria di entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554}}$$
4. Si considera che un fornitore terzo di servizi TIC abbia soddisfatto entrambi i sottocriteri 4.1 e 4.2 se è rispettata una delle condizioni seguenti:
 - (a) la quota rappresentata dal numero totale di entità finanziarie di cui al paragrafo 1, lettera a), è pari ad almeno il 10 % del numero totale di entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554;
 - (b) la quota rappresentata dal numero totale di entità finanziarie di cui al paragrafo 1, lettera b), è pari ad almeno il 10 % del numero totale di entità finanziarie di una delle categorie di entità finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554.
5. Nel considerare il criterio di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2554 e se il fornitore terzo di servizi TIC soddisfa i sottocriteri della "fase 1" di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le AEV effettuano la valutazione in funzione del sottocriterio della "fase 2" specificato nell'articolo 31, paragrafo 2, lettera d), punto i), del predetto regolamento.

Articolo 6

Fonti di informazione per la valutazione della criticità

1. Per effettuare la valutazione in funzione dei sottocriteri elencati agli articoli da 2 a 5 le AEV utilizzano i dati forniti dai registri di informazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2554. Per valutare la criticità le AEV possono altresì utilizzare dati aggiuntivi a loro disposizione ricavati da qualsiasi fonte di informazione.
2. Le AEV tengono conto dei dati più recenti di cui dispongono durante l'anno di valutazione o, se del caso, dei dati messi a loro disposizione al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno precedente la valutazione della criticità.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia l'autorità di sorveglianza capofila applica il sottocriterio 1.4 di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera b), a decorrere dal (OP: inserire la data corrispondente ai 24 mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento DORA).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22.2.2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN